# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA -

## 1a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

### GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

(44° seduta, in sede deliberante)

#### Presidenza del Presidente TESAURO

### INDICE

« Norme per il riordinamento dell'indennità

mensile per servizi di istituto dovuta alle

#### DISEGNI DI LEGGE

#### Discussione e rinvio:

forze di polizia » (1357):

Presidente, relatore . . Pag. 412, 413, 414, 415 417, 418, 419, 420, 421, 422, 424 Bartolomei . . . . . . . . . . . . . 416, 419 BISORI . . . . . . . . . 414, 421, 422, 424 Del Nero . . . . . . . . . . . . 412, 413 FABIANI . . . . . . . . . . . . . . . . 414, 415, 418, 419, 420 421, 422, 423, 424 416 416 GARAVELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . 421, 422 GIANQUINTO . . . . . . 412, 413, 414, 415, 416 418, 419, 423, 424 Mariani, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . . . . 415, 416, 421, 422, 423 Murmura . . . . . . . . . . . . . . 415, 422, 424 PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . . . . 413, 415, 416 Preziosi . . . . . . . . 417, 419, 422, 423 Rosa . . . . . . . . . . . . . . . 420, 421, 423 VIGNOLA . . . . . . . . . . . . . . . 419, 420 La seduta ha inizio alle ore 17,50.

Sono presenti i senatori: Arena, Bartolomei, Bermani, Bisori, Caleffi, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Galante Garrone, Garavelli, Gianquinto, Illuminati, Murmura, Palumbo, Pennacchio, Preziosi, Righetti, Schiavone, Signorello, Tesauro, Treu, Venanzi, Vignola e Volgger.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Mazzarolli e Turchi sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Rosa e Filetti.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la riforma della pubblica amministrazione Curti, per l'interno Mariani, per la grazia e la giustizia Pennacchini e per le finanze Borghi.

R I G H E T T I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

44<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle Forze di polizia » (1357)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle Forze di polizia ».

Nel dichiarare aperta la discussione generale, mi corre l'obbligo di fare alcuni cenni sull'iter del disegno di legge in discussione che, presentato dal Ministro dell'interno, vede il concerto di ben cinque ministeri, vale a dire di quelli del Tesoro, del Bilancio, della Difesa, di Grazia e giustizia e delle Finanze. Orbene, per la prima volta si verifica in una Commissione parlamentare, una situazione che dobbiamo esaminare e cioè quella per cui uno dei ministri che ha concertato il testo di un disegno di legge presenta un emendamento aggiuntivo, sul quale, a mio avviso, è opportuno discutere in via preliminare.

GIANQUINTO. Per informazione della Commissione, allora, sarebbe opportuno che il Presidente desse lettura di questo emendamento.

PRESIDENTE, relatore. In sostanza l'emendamento proposto dal Ministro di grazia e giustizia è il seguente: l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena è fissata a decorrere dal 1º luglio 1970 nella misura stabilita dalle tabelle 3 e 4. Tale misura è pensionabile limitatamente; nei confronti del personale sono soppressi i soprassoldi giornalieri. All'onere di 447 milioni derivante dall'articolo, si provvede, per l'anno 1970, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1141 dello stesso Ministero di grazia e giustizia. Per il restante importo, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Poi, per il 1971, si provvede sempre con la riduzione del capitolo 1141 e per il restante importo mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

GIANQUINTO. È presente il rappresentante del Ministero che ha proposto questo emendamento, pertanto vorremmo conoscere il suo punto di vista: d'altro canto, il Governo può presentare in qualsiasi momento un emendamento ad un disegno di legge.

PRESIDENTE, relatore. Ma è la prima volta che ci troviamo di fronte ad una situazione del genere: la singolarità — torno a ripetere — di questo provvedimento è che il testo è stato concertato tra i vari Ministri e deliberato dal Consiglio dei ministri; l'emendamento, invece, è d'iniziativa del solo Ministro di grazia e giustizia.

GIANQUINTO. Significa che il Governo ha riconosciuto una sua manchevolezza: prendiamo atto di questa sostanziale autocritica.

Sarà comunque bene cominciare a chiedere una definizione del significato esatto della dizione: « indennità mensile per servizi di istituto »; inoltre, si dovrà accertare se tale indennità è comprensiva di un rischio, oppure no, perchè può anche essere una indennità che riguarda il disagio che si manifesta in certi servizi penitenziari. In tal caso coloro che prestano servizio in un istituto di prevenzione e di pena rientrerebbero nella norma perchè versano in condizioni di grave disagio. Credo che molti di noi possano rendere testimonianza diretta del disagio di chi presta servizio in una colonia agricola o in un carcere.

DEL NERO. Una pregiudiziale: se estendiamo il provvedimento a questo personale, la competenza è sempre della nostra Commissione, o di quella competente per materia, cioè la 2? E, in via subordinata, sull'emendamento aggiuntivo, non sarebbe almeno opportuno richiedere il parere di quella Commissione?

PRESIDENTE, relatore. È una questione di fondo.

1<sup>a</sup> Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

44a SEDUTA (12 novembre 1970)

D E L N E R O . Come terza ipotesi, il provvedimento dovrebbe essere esaminato a Commissioni riunite.

PRESIDENTE, *relatore*. Se però procediamo a Commissioni riunite siluriamo il provvedimento.

B I S O R I . Non potremo avere idee chiare finchè il sottosegretario Pennacchini non ci illustra le ragioni dell'emendamento.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ringrazio la Commissione per avermi dato la possibilità di esporre quello che è il punto di vista del Ministero di grazia e giustizia nei confronti della presente situazione. Premetto che il mio intervento non può investire il problema della proponibilità dell'emendamento, nè, tantomeno, quello della competenza di questa Commissione. Per quanto riguarda la proponibilità mi permetto di far osservare, onorevole Presidente, che il concerto tra i vari Ministeri al momento della emanazione del provvedimento non dovrebbe impedire, a mio avviso, la successiva presentazione di emendamenti quando possa emergere la necessità di perequare il trattamento di due categorie.

Come è scaturita la necessità di presentare questo emendamento? Vorrei fare qualche passo indietro; fin dal momento in cui venne emanata la prima legge, quella del 1963, che riguardava queste categorie particolari, le indennità di rischio che allora erano previste per le Forze di polizia — non parlo qui della parte militare delle due categorie ma della parte non militare, vale a dire degli impiegati e funzionari civili di polizia e di penitenziario — sono sempre andate di pari passo. Successivamente, la legge 22 dicembre 1969, n. 967, che prevedeva una particolare indennità mensile per queste categorie, escluse dal beneficio gli impiegati e i funzionari civili del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero che rappresento fa presente che a seguito di questo si sono verificate notevoli sperequazioni, per cui le retribuzioni del personale militare sono aumentate in modo notevolmente superiore a quelle degli impiegati civili, che naturalmente si trovano in una particolare situazione di estremo disagio.

GIANQUINTO. Effettivamente gli impiegati civili son veramente in condizioni disagiate.

PRESIDENTE, relatore. Questo è fuori dubbio, non entriamo nel merito! Siamo tutti convinti della situazione prospettata dal Ministero di grazia e giustizia: si tratta solamente di valutare l'opportunità di proporre quell'emendamento in questa sede.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Onorevole Presidente, devo esporre qual è il pensiero del mio Ministero; in occasione della discussione di questo provvedimento, il Ministero di grazia e giustizia ha ritenuto di dover proporre un emendamento per migliorare senza indugio le condizioni dei penitenziaristi. Si è opposta l'argomentazione che gli impiegati civili non rientrerebbero nella sfera di questo particolare provvedimento. Ora, il Ministero di grazia e giustizia fa presente l'estrema pericolosità, l'estremo stato di rischio in cui si svolge il servizio penitenziario, il clima di tensione che si è determinato in tutte le carceri. I numerosi episodi di rivolte e di sommosse all'interno dei penitenziari stanno a dimostrare che il fenomeno ha assunto gravi dimensioni, con allarmanti ripercussioni anche all'esterno, e con conseguente turbamento dell'ordine pubblico.

A proposito degli operai, inoltre, mi permetto far presente che si tratta di personale che lavora all'interno di questi stabilimenti e che partecipa al clima che si crea all'interno di essi, a parità di condizioni rispetto agli altri impiegati civili. Non si tratta di operai esterni, che non hanno nulla a che vedere con la vita degli stabilimenti penitenziari.

La realtà è che, se non dovessimo estendere la disposizione in questione a questa particolare categoria, attendendo non so quale altra occasione, andremmo a creare una notevole e ingiustificata sperequazione, in quan to difficilmente si potrebbe spiegare siffatta esclusione quando, ripeto, il legislatore è

44<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

sempre partito dal presupposto che particolari indennità spettino sia nel campo militare che in quello civile, ai rappresentanti dei due Ministeri.

Questo è quanto avevo da dire per illustrare le finalità dell'emendamento aggiuntivo.

Sono pronto a dare qualsiasi altro chiarimento sull'iniziativa del mio Ministero, perchè ritengo che non si possa assolutamente fare a meno di sottoporre all'attenzione del Senato un problema di tanta gravità ed importanza.

B I S O R I . In relazione a quello che ha detto l'onorevole sottosegretario Pennacchini, io vorrei semplicemente rilevare che non vedo perchè dovremmo ritenerci incompetenti ad esaminare questi emendamenti.

Il disegno di legge nell'articolo 1 si occupa degli agenti di custodia, cioè di personale carcerario; ma è stato rimesso all'esame della sola nostra Commissione e non delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite.

Quell'articolo 1, d'altra parte, prevede che l'indennità di cui si parla si applichi anche ai funzionari di pubblica sicurezza, cioè a personale civile, perchè, dunque, non saremmo competenti a estendere tale indennità anche al personale civile carcerario?

A me pare che l'emendamento proposto dal Ministero di grazia e giustizia sia da noi esaminabile. Potremo dire che è giusto o non giusto, che c'è o non c'è la copertura, eccetera; ma — discutendo un disegno di legge che si occupa dei funzionari di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia — non vedo, ripeto, perchè non potremmo prendere in esame un emendamento riguardante il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

PRESIDENTE, relatore. Ma chi l'ha detto?

B I S O R I . Così almeno mi era parso di capire. Io sostengo che noi possiamo esaminare tale emendamento.

PRESIDENTE, relatore. Il senatore Del Nero ha parlato esclusivamente di competenza. Ad ogni modo, dopo che avrà parlato il rappresentante del Ministero dell'interno, vi leggerò il testo della comunicazione del Ministro del tesoro.

F A B I A N I Il disegno di legge in discussione riguarda l'indennità per i servizi d'istituto dovuta alle Forze di polizia che viene estesa, parificandola, ai funzionari di pubblica sicurezza, in sostituzione di altra indennità già da questi goduta; poichè tale estensione viene proposta anche per il personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vorrei sapere se anche per questo personale detta indennità viene ad assorbire altra indennità, oppure rappresenta un'aggiunta pura e semplice al trattamento adesso in atto.

Poi ho un'altra domanda da porre: la legge sul riassetto non prevede anche per questa categoria un trattamento uguale a quello di tutto il personale?

PRESIDENTE, relatore. A mio avviso, sì.

F A B I A N I . Allora, se la legge sul riassetto prevede anche il riassetto della retribuzione del personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bisognerà vedere che rapporto ci può essere fra questa estensione che si propone di introdurre e il riassetto stesso, perchè, se salta un anello, salta tutto il riassetto. Bisogna stare attenti.

PRESIDENTE, relatore. Ecco perchè propongo all'onorevole rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, proprio ai fini di una valutazione approfondita della questione, di trattare a parte l'estensione del beneficio al personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

G I A N Q U I N T O . Non comprendo come la Commissione possa deliberare circa la presa in considerazione dell'emendamento presentato dal Governo prima di conoscere nel merito tutto il provvedimento.

A me pare che il relatore dovrebbe anzitutto informare la Commissione del contenuto del disegno di legge iscritto all'ordine del

44a Seduta (12 novembre 1970) ·

giorno e poi illustrare l'emendamento proposto dal Ministero di grazia e giustizia. In tal modo potremmo disporre di tutti gli elementi di valutazione.

PRESIDENTE, relatore. Lei sa meglio di me che l'articolo 66 del Regolamento del Senato prevede che la questione pregiudiziale — cioè se un dato argomento debba discutersi — può esser posta prima che si inizi la discussione.

E poichè sono abituato a dare conto delle ragioni di fondo del mio comportamento dirò anche che, mentre la relazione al disegno di legge era già pronta, m'è pervenuta una proposta di emendamento del Ministero di grazia e giustizia. Ma contemporaneamente il Ministero del tesoro mi ha mandato il seguente telegramma, molto eloquente: « Circa emendamenti proposti dal Ministero giustizia at disegno di legge recante norme indennità servizio istituto dovuta forza polizia, intesi inserire in provvedimento indennità relative personale penitenziario, scrivente concorda con quanto osservato dal Ministero interno con fonogramma 28 ottobre et esprime avviso contrario predetti emendamenti anche per mancanza copertura onere dagli stessi derivante ».

Ora, poichè il provvedimento è stato presentato dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro, di concerto tra loro, ho sollecitato (l'onorevole Pennacchini me ne può dare atto) la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri interessati a questa seduta. In tale situazione si è poi inserito il senatore Del Nero, il quale ha posto la questione se la Commissione interni, investita in sede deliberante di un disegno di legge concordato fra tre diversi Ministri, e i cui destinatari sono ben precisati, sia competente ad esaminare un emendamento il cui onere grava sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, di un dicastero, cioè, per gli affari del quale è competente altra Commissione.

Ecco il quesito che si pone in via pregiudiziale.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. È stato sottoposto anche alla Commissione finanze e tesoro, il cui parere pregherei l'onorevole Presidente di voler leggere.

PRESIDENTE, relatore. Non è pervenuto, nonostante le mie sollecitazioni.

G I A N Q U I N T O . Comunque, per i nostri lavori, non è rilevante il parere del Ministro del tesoro, bensì quello della Commissione finanze e tesoro.

M U R M U R A. Propongo di rinviare la discussione fino a quando non sarà pervenuto tale parere, perchè nella situazione attuale il nostro lavoro non può procedere.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. Nonostante sia stata posta una pregiudiziale dal Presidente e si sia stabilito di limitare, per ora, il dibattito ad essa, si è invece scesi a particolari di merito:

La situazione è in questi termini: dopo che due Ministri hanno raggiunto il concerto, con l'assenso del Presidente del Consiglio, è possibile, nel momento in cui si inizia la discussione dell'oggetto di quel concerto, che uno soltanto dei due Ministri che a questo hanno partecipato proponga un emendamento? Ecco, per me, in che cosa consiste la questione pregiudiziale. In altri termini, vi è una discrasia a livello di Governo, e in questo non ravviso alcun motivo di scandalo; il problema è un altro, (lo stesso che ha già posto il Presidente), e concerne le decisioni della Commissione di fronte all'atteggiamento del Governo, ulteriormente precisato dalla presa di posizione del Ministero del tesoro ricordata poc'anzi dal Presidente.

Quindi la posizione del Governo è chiara e ritengo che, se tutto questo provocherà un ulteriore rinvio della discussione, disattenderemo le esigenze che nella precedente seduta sono state sottolineate e ci hanno indotto ad accelerare al massimo il corso del disegno di legge.

FABIANI. Ad ogni modo i problemi all'interno del Governo vanno risolti in quella sede.

GIANQUINTO. Si parla di una questione pregiudiziale alla discussione, ma si

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

44<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

tratta invece di un conflitto interno del Governo che stupisce il Parlamento, che stupisce ognuno di noi, ma che non si può risolvere in termini di pregiudiziale. Infatti, quando al Parlamento viene formalmente presentato un provvedimento, esso ha i poteri per prenderlo in esame, discuterlo, modificarlo, respingerlo; ma la questione in esame è diversa. Il Ministero di grazia e giustizia ha proposto un emendamento ad un disegno di legge che risultava da un concerto di Governo, senza ottenere di nuovo tale concerto; ma una volta che il Ministro ha deciso di presentarlo e di investire ufflicialmente il Parlamento della relativa deliberazione, per quest'ultimo non esiste questione: sarà caso mai il Governo a chiedere il rinvio o la sospensione della discussione sino a che non sarà stato risolto, in seno al Governo, un conflitto che mai (e faccio parte del Parlamento da venti anni) si era verificato. Debbo infatti dire che mai è accaduto, con alcun Governo, di assistere ad uno scandalo simile: perchè questo è scandalo!

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Io lo chiamerei eccesso di zelo.

BARTOLOMEI. Il Governo va inteso al singolare, non al plurale.

G I A N Q U I N T O. Mi piacerebbe sentire il parere del rappresentante della Presidenza del Consiglio, alla quale spetta, tra l'altro, il compito di assicurare l'unità di indirizzo del Governo.

Ad ogni modo, onorevole Presidente, ripeto che, semmai, deve essere il Governo a chiedere alla Commissione di sospendere la discussione del disegno di legge fino a quando non sarà stato risolto il conflitto manifestatosi al suo interno.

FILETTI. A me sembra che non sussistano i presupposti della pregiudiziale, essendo chiaro il fine che ci si propone col disegno di legge. In esso si fa anzitutto riferimento alla legge 27 maggio 1970, n. 365, con la quale furono emanate le norme per il riordinamento delle indennità di aeronavigazio-

ne, di pilotaggio e di volo e per altri assegni riguardanti il personale dell'aeronautica, della marina e dell'esercito; ci si propone quindi di estendere le suddette disposizioni ad altri organi, in particolare alle forze di polizia, a scopi perequativi. Con l'emendamento proposto dal Ministro di grazia e giustizia, praticamente, si vuole operare un'ulteriore estensione di tali agevolazioni, concedendole anche al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena: proposta, questa, che mi sembra possa essere senz'altro esaminata nel corso della discussione del provvedimento, per accertare se possa il suddetto personale rientrare tra le categorie previste dal disegno di legge quale personale che svolge attività accessorie a quelle delle forze di polizia.

Ritengo pertanto che si possa iniziare la discussione del disegno di legge.

GALANTE GARRONE. Da quanto ha detto il Sottosegretario per l'interno appare evidente come non sussistano i presupposti per parlare di pregiudiziale, poichè non si può definire come questione pregiudiziale il quesito sulla possibilità o meno di prendere in considerazione un emendamento proposto dal Ministro di grazia e giustizia. Questione pregiudiziale è quella concernente la possibilità che la Commissione tratti o meno un certo argomento: non può riguardare un emendamento che sarà esaminato quando saremo giunti all'articolo cui si riferisce.

Del resto, se dovessimo attenerci a quanto afferma il Sottosegretario per l'interno, non dovremmo, in sostanza, neanche consentire al Sottosegretario per la grazia e giustizia di proporre l'emendamento.

M A R I A N I , sottosegretairo di Stato per l'interno. No. Il problema nasce dalla procedura seguita, che non ha precedenti.

GALANTE GARRONE. In senso parlamentare non è una pregiudiziale e pertanto non va appoggiata ma respinta. Il Presidente, che si dichiara giustamente tanto devoto al Regolamento, si riferisce all'articolo 66 dello stesso; ma l'ho consultato

44<sup>a</sup> Seduta (12 novembre 1970)

anch'io e mi pare di poter ribadire che questa non è una questione pregiudiziale.

PREZIOSI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non è che io voglia prendere le difese del Governo, il che del resto sarebbe strano da parte di un parlamentare dell'opposizione, ma v'è da fare un chiarimento obiettivo. La discussione di questo disegno di legge è stata fissata nella seduta odierna per richiesta del Presidente, relatore, il quale nella seduta precedente ha manifestato il desiderio di esaminare più a fondo il problema. Infatti al Presidente, a me e ad altri componenti la Commissione è pervenuta dal Ministero di grazia e giustizia una lettera così redatta: « Caro onorevole, oggi alle ore 17,30 la 1ª Commissione permanente del Senato esaminerà in sede deliberante il disegno di legge n. 1357 concernente "Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle Forze di polizia". Poichè da tale riordinamento, che riguarda anche i funzionari di pubblica sicurezza oltre che gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia dipendenti da questo Dicastero è rimasto inspiegabilmente escluso il personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena, il Ministro di grazia e giustizia, per ovviare a tale omissione ha provveduto a predisporre l'unito emendamento che è stato già commesso a questa Commissione, unitamente alla relazione illustrativa nella quale sono specificati i motivi che giustificano l'iniziativa. Confido perchè l'emendamento stesso possa trovare sollecita approvazione, eccetera, eccetera ».

In sostanza il Ministero chiede alla Commissione che sta per discutere il disegno di legge in esame di voler esaminare sotto forma di emendamento una questione che, sia pure tardivamente, è sembrata allo stesso Ministero inerente al disegno di legge. Non vedo perchè non si possa procedere regolarmente nella discussione, ascoltare la relazione del relatore e in sede di discussione degli articoli vedere se detto emendamento è in contrasto con la natura e l'impostazione del disegno di legge. Non bisogna dimenticare che sarà forse necessario chiedere su tale emendamento il parere della Commissione finan-

ze e tesoro, comunque non possiamo differire ulteriormente la discussione.

A questo punto vi sono due strade da seguire: o si vuole affossare il disegno di legge, e allora qualcuno ne chieda la rimessione all'Assemblea, oppure decidiamo di discuterne e di portarlo nel più breve tempo possibile a conclusione in Commissione.

PRESIDENTE, relatore. Procediamo dunque, se questa è l'opinione prevalente, nella discussione del disegno di legge. Esamineremo peraltro gli emendamenti, da chiunque presentati, a termine di Regolamento, nel momento in cui si chiuderà la discussione generale.

Sarebbe stato preferibile che i diversi Ministeri giungessero ad un accordo sulla stesura definitiva del disegno, ma poichè questo non è stato possibile, dichiaro aperta la discussione generale e riferisco io stesso, brevemente, sul disegno di legge.

Con la legge 27 maggio 1970, n. 365, sono state adottate norme fondamentali per il riordinamento di tutte le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e delle indennità di impiego operativo previste per il personale dell'Aeronautica, della Marina e dell'Esercito: questo disegno di legge ha avuto origine da un'iniziativa del Ministro dell'interno che, in sede di Commissione difesa del Senato, ha sollevato il problema delle Forze di polizia sostenendo che dette Forze dovevano essere equiparate, per quanto concerne le speciali indennità, a quelle dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il Senato ha dimostrato di essere sensibile a questa esigenza ed è stato votato un ordine del giorno di cui do lettura: « La Commissione difesa del Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo sulla esigenza di apportare al trattamento delle Forze dell'ordine le modifiche rese necessarie dalla approvazione del disegno di legge n. 1231 » — ora legge 27 maggio 1970, n. 365 — « (omisssis) impegna il Governo a presentare d'urgenza un apposito disegno di legge che dia attuazione a quanto sopra, con le stesse decorrenze previste dal disegno di legge n. 1231 ».

44<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

Le nuove misure dell'indennità cosiddetta operativa sono state fissate con attento dosaggio, volto ad eliminare precedenti ed accertate sperequazioni tra categorie ugualmente benemerite: si è avvertita quindi la esigenza di predisporre una serie di norme di cui do lettura, nelle parti essenziali, perchè possa essere chiaro il sistema seguito dal Governo per l'attuazione del voto del Senato.

L'articolo 1 recita come segue: « Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego — su questo punto, onorevoli colleghi, richiamo la vostra attenzione —, spettano lin ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennità speciale di pubblica sicurezza, la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza ».

Sempre all'articolo 1 troviamo un altro dei punti fondamentali del disegno di legge, cioè quello dell'indennità da corrispondersi con decorrenza 1º luglio 1970; nel testo si legge che l'indennità suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni. L'articolo prosegue: « Con effetto dalla stessa data del 1º luglio 1970, l'indennità di cui al secondo comma non è cumulabile, salva l'opzione per il trattamento più favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo, con l'assegno personale, eccetera ». L'ordine del giorno del Senato, di cui ho poc'anzi dato lettura, trova poi attuazione attraverso una norma di carattere speciale: all'articolo 2 si legge infatti che il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso è fissato nell'importo annuo di lire

All'articolo 3 si prevede una serie di disposizioni relative alla copertura. Debbo però rilevare che, come del resto si evince dalla lettura delle tabelle nn. 1 e 2 allegate al disegno di legge, quello che era l'auspicio, il voto sostanziale ed effettivo del Senato forse non è realizzato dal disegno di legge così com'è.

Ho avuto contatti con il Ministero dell'interno a seguito dei quali sono giunto alla determinazione di proporre l'approvazione del disegno di legge per la parte in cui non crea nuovi problemi, nonchè l'integrazione dell'articolo 7, tale da ovviare ad alcuni gravi ed accertati inconvenienti. Propongo quindi di aggiungere, al primo comma dell'articolo 1, le parole: « dell'indennità di servizio speciale e » dopo le altre: « con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso ». Devo, però, aggiungere che in caso di accoglimento, da parte della Commissione, di detta modifica, si renderà necessario procedere ad un altro emendamento aggiuntivo e cioè bisognerà anche precisare che: « Ai funzionari di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile viene corrisposta l'indennità di servizio speciale nella misura vigente al 31 dicembre 1969 ».

GIANQUINTO. Allora si fa rientrare dalla finestra quello che si era fatto uscire dalla porta!.

PRESIDENTE, relatore. No, affatto! Si evita soltanto che da questo disegno di legge a molti interessati derivi non già un beneficio, ma un danno. Per queste ragioni e salvo ulteriore approfondimento, propongo l'approvazione del provvedimento.

F A B I A N I . Vorrei qualche chiarimento. Al primo comma dell'articolo 1 è detto: « Con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennità speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza ». Questa indennità speciale di pubblica sicurezza l'avevano sia gli ufficiali che i funzionari, però l'avevano in una forma diversa: i funzionari avevano una

44<sup>a</sup> Seduta (12 novembre 1970)

indennità di pubblica sicurezza più alta di quella degli ufficiali di quel Corpo.

PREZIOSI. Avevano una indennità per loro conto che non avevano gli ufficiali di pubblica sicurezza.

F A B I A N I . Ma vediamo un attimo queste indennità; si parla di indennità speciale di pubblica sicurezza, poi c'è l'indennità di servizio speciale: che cosa sono?

PREZIOSI. Lo spiego praticamente: gli ufficiali di polizia e quelli dei carabinieri hanno delle indennità che non hanno i funzionari di pubblica sicurezza; questa indennità si chiama « operativa »; invece i funzionari di pubblica sicurezza avevano una indennità speciale d'istituto, per cui la situazione sarebbe la seguente: allo stato, come indennità di istituto, gli ufficiali avrebbero 19.460 lire e i funzionari 58.390; però agli ufficiali va aggiunta l'indennità operativa. Con questo disegno di legge si ha una situazione assurda di questo genere: che la nuova misura dal 1º gennaio 1971 tanto per gli ufficiali che per i funzionari è di 63.000 lire, cioè l'aumento per gli ufficiali è di 43.540 lire e invece per gli altri è di 4.610 lire. Aggiungasi che questo aumento di 4.610 lire ha inizio dal 1º gennaio 1971 e non dal 1º luglio 1970.

PRESIDENTE, relatore. Ma questo non danneggia gli ufficiali.

PREZIOSI. Lo so bene!

F A B I A N I . Però ancora non sono chiariti i dubbi che avevo; quella indennità che col 1º gennaio 1971 si vuole mantenere ai funzionari di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile, in che cosa consiste? Quale entità ha?

V I G N O L A . La stessa dimensione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza.

BARTOLOMEI. Gli ufficiali di pubblica sicurezza, essendo aggregati alle Forze armate dello Stato, hanno determinate indennità. Nel 1957 o nel 1958, fu studiato un congegno per tali indennità, che furono attribuite al personale civile in misura abbastanza elevata, per ripristinare un certo equilibrio nel trattamento economico; e questo perchè sul piano operativo gli ufficiali di pubblica sicurezza dipendono dai commissari. Oggi, unificando l'indennità, sia per il settore militare che per quello civile, si ricrea una sperequazione finale tra gli uni e gli altri: cioè un dipendente militare riceve, complessivamente, una somma maggiore di un dipendente civile di pari grado. Ma sul piano operativo il commissario, per esempio, ha una maggiore responsabilità dell'ufficiale, che da lui dipende; però, di fatto, l'ufficiale viene a percepire un trattamento economico globale superiore a quello del commissario. In concreto, il provvedimento mira a ripristinare un equilibrio fra le due posizioni.

FABIANI. Per chiarire meglio, sarebbe opportuno tradurre tutto il discorso in cifre.

GIANQUINTO. Vogliamo sapere come vengono modificate le tabelle, altrimenti non si capisce più nulla.

VIGNOLA. Vorrei soltanto ribadire, come ho già fatto nella scorsa seduta, che questo provvedimento è grandemente atteso da centinaia di migliaia di agenti di pubblica sicurezza, di militari dell'Arma dei carabinieri e di guardie di finanza. Mi ero permesso anche di dire che questo disegno di legge, mirante a pereguare un diverso trattamento tra gli ufficiali e i funzionari di pubblica sicurezza, in effetti invece veniva a perpetuare una sperequazione. Perciò ho constatato con soddisfazione che il Presidente relatore ha recepito le preoccupazioni che mi sono permesso di esprimere proponendo di eliminare la disparità derivante dal fatto che il disegno di legge non permetteva di cumulare l'indennità speciale di pubblica sicurezza soltanto agli ufficiali mentre consentiva ai funzionari di cumulare l'indennità di servizio speciale: con

1<sup>a</sup> Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

44<sup>a</sup> Seduta (12 novembre 1970)

l'emendamento proposto dal Presidente viene esclusa e l'indennità speciale di pubblica sicurezza e l'indennità di servizio speciale, ristabilendo così quell'equilibrio che era stato turbato.

Parimenti ho visto recepita anche la mia preoccupazione circa l'esclusione delle forze femminili di polizia dal suddetto beneficio.

Nel darle doverosamente atto di tutto questo, onorevole Presidente, vorrei sapere se lei intende proporre qualcosa anche in ordine al terzo aspetto del provvedimento sul quale mi ero soffermato nella seduta precedente, quello cioè riguardante gli ex combattenti.

PRESIDENTE, relatore. Per gli ex combattenti mi riservavo di esporre il mio punto di vista in sede di discussione dei singoli articoli. Debbo però fin d'ora anticipare che la questione può complicare notevolmente la soluzione del problema dell'indennità in discussione, per cui sarà opportuna molta cautela nell'avanzare proposte — anche se giustificate — che provochino ulteriori aggravi nell'onere della spesa per questo provvedimento.

VIGNOLA. Mi sono permesso di richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo su questo problema perchè, quando fu approvato il disegno di legge a favore degli ex combattenti, in questa e in altre Commissioni fu rilevata l'incongruenza di un provvedimento che limitava i benefici ai soli dipendenti civili della pubblica amministrazione, discriminando a danno dei militari e dei civili dipendenti dalle aziende private. Ora, mentre per questi ultimi mi sono permesso di presentare un apposito disegno di legge, vorrei cogliere la presente occasione per ribadire l'esigenza di fare giustizia, cominciando, eventualmente da un settore limitato, qual è quello delle Forze di polizia.

PRESIDENTE, relatore. Come la Commissione ricorderà, fui io stesso a proporre un ordine del giorno che invocava l'estensione del beneficio a tutti gli ex combattenti.

F A B I A N I . Onorevole Presidente, da queste tabelle risulta che l'indennità di servizio speciale (quella di cui si parlava prima e che dovrebbe rimanere col 1º gennaio del 1971) è, per i funzionari di pubblica sicurezza, di lire 43.930. Quindi l'indennità cosiddetta di istituto, prevista da questo disegno di legge in 63.000 lire, si aggiungerebbe a quella di 43.930 lire.

ROSA. Le indennità non sono mai state pari tra funzionari e ufficiali. C'è sempre stata una differenza, a riconoscimento dei diversi compiti dei funzionari, che tutti gli ufficiali hanno sempre accettato. Ancora oggi gli ufficiali, sia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sia dell'Arma dei carabinieri, riconoscono giusto il trattamento più favorevole per i funzionari. Al momento, la differenza a riconoscimento degli speciali compiti dei funzionari (particolari responsabilità, comando di piazza, eccetera) è di 28.930 lire. Secondo la formulazione originaria del disegno di legge le 28.930 lire di differenza venivano assorbite dall'unica misura dell'indennità di 63.000 lire. Con l'emendamento proposto dall'onorevole Presidente, si intende invece mantenere la differenziazione di trattamento economico.

FABIANI. Però non nella misura di 28.930 lire, ma di circa 48.000 lire.

R O S A . Un momento: le 28.930 lire sono la differenza esatta tra 58.390 lire attualmente riconosciute ai funzionari e 29.460 lire attualmente riconosciute agli ufficiali. Applicando la tabella del disegno di legge senza emendamenti, che cosa accadrebbe? Che agli ufficiali si darebbe un aumento di lire 33.540, cioè 28.930 lire in più dei funzionari, i quali avrebbero un aumento di sole 4.610 lire. Sparirebbe cioè la differenza. L'emendamento invece la ristabilisce...

FABIANI. Ma in che proporzione la ristabilisce? Non più nella proporzione di prima.

R O S A . I funzionari avrebbero un danno.

1<sup>a</sup> Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

44<sup>a</sup> Seduta (12 novembre 1970)

F A B I A N I . Lasciamo un momento da parte questa considerazione. I funzionari passerebbero da 58.390 lire a 63.000 lire, e avrebbero quindi un aumento di 4.610 lire esatte. Gli altri, invece, avrebbero un aumento di 33.540 lire. La differenza che c'era prima, che era di 28.930 lire, verrebbe così a sparire.

Ora, se noi ripristiniamo l'indennità speciale per i funzionari di pubblica sicurezza, la ripristiniamo nella misura che avevano prima. Con l'emendamento, all'aumento da lire 58.390 a 63.000 lire si viene ad aggiungere quindi anche l'indennità speciale che avevano prima. Il beneficio che vengono ad avere i funzionari di pubblica sicurezza non sono più le 4.610 lire soltanto, ma sono le 4.610 lire più, per l'ispettore capo, 43.930, cioè 48.540 lire in tutto. Allora, l'aumento per gli ufficiali di pubblica sicurezza rimane fissato in lire 33.540 e per i funzionari diventa, con l'emendamento, lire 48.540. La differenza che c'era prima, di 28.930 lire, riconosciuta e indiscussa, viene adesso aumentata di altre 15.000 lire, pari alla differenza tra 48.540 e 33.540; quindi sale a lire 43.930.

R O S A . Noi vogliamo mantenere la differenza tra funzionari e ufficiali. Con l'emendamento si tratta di ristabilire questa differenza.

FABIANI. Non si ristabilisce quella differenza!

B I S O R I . Io sono favorevolissimo agli emendamenti proposti, perchè sono sicuro, anche per quello che ho sentito dire da coloro i quali si lamentavano, che con essi si ristabilisce la situazione anteriore al disegno di legge.

Quanto alle cifre, per tranquillizzare il collega Fabiani, formulo questa domanda (ma non è detto che io esiga una risposta subito): il Sottosegretario è in grado di darci delle cifre? Ad esempio, con riferimento al colonnello di pubblica sicurezza ed al commissario capo: situazione attuale, situazione che veniva creata dal disegno di legge, situazione che verrebbe creata dall'emendamento.

MARIANI, sottosegretario di Stato per l'interno. I calcoli, sono stati fatti sentendo tutte le categorie interessate. E il discorso finale, conclusivo, è quello del senatore Vignola e del senatore Rosa.

PRESIDENTE, relatore. Senatore Bisori, per tranquillità sua e anche per tranquillità del senatore Fabiani assicuro formalmente che gli emendamenti da me proposti elimineranno alcuni gravi inconvenienti segnalati dagli interessati e riconosciuti giustificati dagli stessi uffici del Ministero dell'interno: in particolare, si provvederà al Corpo di polizia femminile, si garantirà che i funzionari ed i militari scapoli non giungano a percepire cifre superiori a quelle degli ammogliati e si lascerà inalterato il rapporto attuale — da tutti peraltro accettato — tra le retribuzioni dei funzionari e quelle degli ufficiali di pubblica sicurezza.

GARAVELLI. La questione potrebbe, secondo me, riassumersi così: esiste attualmente un determinato trattamento che stabilisce una differenza tra ufficiali e funzionari, differenza che, come osserva il collega Rosa, è accettata dalle rispettive categorie. C'è ora questa nuova indennità, cosiddetta di istituto, che naturalmente eleva i due livelli globali. Però il disegno di legge, così come è stato presentato, avrebbe fatto scompanire la differenza, mentre gli emendamenti la ristabilirebbero al giusto livello.

Mi associo allora alle parole del collega Bisori e rivolgo all'onorevole Sottosegretario la seguente domanda: le tabelle nuove, quali si vengono a delineare in base agli emendamenti stessi, sono tali da poterci tranquillizzare circa eventuali ulteriori reclami da parte delle due categorie, dei funzionari, e degli ufficiali?

MARIANI, sottosegretario di Stato per l'interno. Lo posso dichiarare formalmente, essendo stati redatti in base ad una intesa con i rappresentanti delle varie categorie.

44<sup>a</sup> SEDUTA (12 novembre 1970)

GARAVELLI. Prendo atto della sua dichiarazione e mi dichiaro pertanto senz'altro favorevole agli emendamenti.

FILETTI. Sono pienamente favorevole all'emendamento proposto, attesochè sono stati forniti elementi idonei ad eliminare la spereguazione che si sarebbe verificata approvando il disegno di legge nella sua formulazione originania. Mi permetterei però di far rilevare l'opportunità di modificare — nella forma più che nella sostanza, e a fini chiarificativi — il testo dell'articolo 1, nel primo comma, mettendo un punto dopo le parole « all'espletamento dei servizi di istituto » e modificando quindi le altre come segue: « La disposizione si applica anche ai funzionari di pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile, ai quali l'indennità di servizio speciale, con decorrenza dal 1º gennaio 1971, sarà cornisposta nella misura vigente al 31 dicembre 1969 ».

In tal modo elimineremmo il riferimento ad una esclusione con un contemporaneo riferimento a un'inclusione.

PRESIDENTE, relatore. La sua proposta potrà essere oggetto di coordinamento finale.

FABIANI. Rimangono comunque nel testo molte contraddizioni. Ad esempio il tenente generale, rispetto all'ispettore generale suo pari grado, gode di un trattamento di 22.000 lire superiore; e così il maggiore generale, rispetto al questore, ha un trattamento di 34.000 lire superiore, il colonnello, rispetto al vicequestore, ha un trattamento superiore di 33.000 lire, il maggiore 12.000 di più rispetto al commissario. Invece il capitano, non essendo più ufficiale superiore, ha 4.000 lire di meno del commissario aggiunto, suo pari grado; gli ufficiali inferiori, insomma godono di un trattamento inferiore a quello usato ai civili loro pari grado della pubblica sicurezza, mentre per gli ufficiali superiori accade l'inverso.

PREZIOSI. Il Ministero dell'interno non potrebbe farci avere le tabelle ultime, con quelle tali modifiche?

M U R M U R A . Credo che a questo punto si dovrebbe chiudere la discussione generale e, per quanto riguarda gli articoli, rinviare la discussione nominando una Sottocommissione con l'incarico di elaborare un nuovo testo che tenesse conto delle varie modificazioni proposte. Nel frattempo potremmo conoscere il parere della Commissione finanze e tesoro sull'emendamento concernente il personale penitenziario.

B I S O R I . Condivido la proposta del collega Murmura.

PREZIOSI. Esiste anche il problema degli appuntati di pubblica sicurezza, che è molto grave.

MARIANI, sottosegretario di Stato per l'interno. Tutte le categorie dipendenti dal Ministero dell'interno hanno presentato le loro richieste, ed è stato trovato un punto d'incontro.

PRESIDENTE, relatore. Per la verità gli appuntati di pubblica sicurezza hanno scritto che non conoscono la natura degli emendamenti che si intende apportare al provvedimento ma si augurano che, qualora ne vengano approvati, non siano tali da peggiorarlo.

MARIANI, sottosegretario di Stato per l'interno. Come ho detto, gli emendamenti sono la risultante di un dibattito cui hanno partecipato tutte le categorie, senza alcuna esclusione. Per quanto riguarda la richiesta del Ministero di grazia e giustizia — e qui esprimo un parere personalissimo — secondo me è giusta: esiste solo un problema di procedura, di forma, che comunque si può risolvere, senza eccessive complicazioni.

Dico questo per la tranquillità generale, anche perchè comprendo le preoccupazioni espresse dal senatore Fabiani; però non bisogna dimenticare che tutti questi giorni

44a SEDUTA (12 novembre 1970)

sono trascorsi appunto nel tentare di trovare un accordo soddisfacente. Assicuro gli onorevoli senatori che mi hanno rivolto delle richieste che tutte le rivendicazioni avanzate sono state tenute presenti; è solo rimasta da prendere in considerazione l'istanza, rivoltaci dagli interessati, di fare presto nell'approvare il provvedimento.

R O S A . Desidero dire che i calcoli precisi sono i seguenti: l'incremento mensile minimo, al 1º gennaio 1971, per gli ufficiali sarebbe di 35.933 lire; come maggiore indennità per l'ispettore pari grado dei funzionari di pubblica sicurezza è prevista una cifra di 37.849 lire, ferma restando la differenza di 28.000 lire che già allo stato attuale esiste tra l'una e l'altra categoria. L'incremento quindi lascia quasi inalterata la situazione.

Onorevole Presidente, volevo richiamare la sua attenzione e quella della Commissione su un fatto molto importante: con un disegno di legge così com'è attualmente formulato, si verrebbe ad arrecare un gravissimo danno nei confronti di circa 30.000 militari dell'Arma dei carabinieri. Poichè le indennità sono devolute ai carabinieri che almeno abbiano fatto tre anni di servizio nei battaglioni mobili o presso la scuola di addestramento, ciò porta alla conseguenza che i militi dell'Arma più meritevoli (diciamo pure quelli più qualificati) che, in virtù della loro preparazione e capacità, dopo il corso, invece di essere destinati ai battaglioni mobili, vengono mandati nelle caserme a svolgere quei compiti di istituto che sono propri dell'Arma e comportano una maggiore preparazione e responsabilità, rimangono puniti per ciò che il disegno di legge stesso prevede nella sua formulazione attuale. Ripeto, si tratta di 30.000 militi, carabinieri, sottufficiali e ufficiali. In questo momento mi limito a richiamare l'attenzione sul problema senza presentare emendamenti, ma fin d'ora desidero che la Commissione mediti su questa che mi sembra una grave ingiustizia nei confronti di coloro che ritengo abbiano almeno gli stessi diritti degli altri.

Questo mio sfogo si conclude con l'auspicio che in un prossimo futuro con una legge speciale, integrativa della attuale, si possano tutelare anche questi diritti che oggi vengono ignorati.

M A R I A N I , sottosegretario di Stato per l'interno. L'osservazione del senatore Rosa mi sembra giusta: piuttosto, però, che di legge integrativa, parlerei di legge nuova perchè è questo un settore che non è stato mai preso in considerazione a proposito dell'indennità operativa.

FABIANI. Chiusa la parentesi aperta dal senatore Rosa su di un argomento del resto interessante, desidero fare osservare al Presidente che la discussione in corso è molto complessa; è necessario che la Commissione venga informata sulle nuove tabelle che ancora non ci sono state trasmesse; inoltre gli emendamenti presentati determinano gravi questioni che forse dovranno essere riviste anche alla luce del finanziamento. Non voglio apparire quello che vuole ritardare l'approvazione del disegno di legge, ma ritengo che sia necessario soffermarci più a lungo e con particolare cura su punti che sono fondamentali per il prosieguo della discussione.

PREZIOSI. Ritengo che la proposta fatta dal senatore Murmura dovrebbe essere accolta dalla Commissione. Non vedo la necessità di andare avanti a tentoni quando si può procedere con regolarità.

G I A N Q U I N T O . Mi pare che la Commissione abbia individuato il modo di superare le sperequazioni e ingiustizie contenute nel disegno di legge originario, quindi, quando lei, onorevole Presidente, ha rinviato nella scorsa seduta la discussione del disegno di legge, ha fatto cosa giusta, perchè oggi noi abbiamo la possibilità di vedere che le sue osservazioni e i suoi rilievi erano fondati; il disegno di legge era effettivamente sperequativo e noi oggi abbiamo trovato la via per ovviare a detta sperequazione.

44ª SEDUTA (12 novembre 1970)

PRESIDENTE, relatore. D'accordo, però la stessa Commissione ha chiesto anche rapidità nello svolgimento della discussione.

GIANQUINTO. Rapidità, signor Presidente, non significa fretta. Noi ora chiediamo - e già il senatore Murmura se ne è fatto interprete, con la saggezza che in linea di massima lo distingue — di poter esaminare con maggiore tranquillità gli emendamenti proposti e le tabelle modificate. Vogliamo esprimere il nostro giudizio con tutta tranquillità, tanto più che vi è da attendere il parere della Commissione finanze e tesoro sulla questione sollevata dall'emendamento del Ministero di grazia e giustizia. In conclusione, noi chiediamo che venga nominata una Sottocommissione, non per guadagnare tempo, come si potrebbe pensare, ma per lavorare meglio.

PRESIDENTE, relatore. Se avanzate la proposta di rinvio debbo metterla ai voti.

F A B I A N I . Non di rinvio, signor Presidente, ma di nomina di una Sottocommissione — che è una cosa ben diversa — al fine di esaminare più attentamente alcuni problemi che sono sorti questa sera.

BISORI. Era stato proposto di rinviare e di nominare una Sottocommissione con lo scopo di rivedere l'articolazione del disegno di legge e di fornirci una dimostrazione che tranquillizzasse tutti. Io ho detto all'inizio che ero favorevole alla proposta e confermo di esserlo tuttora. Vorrei, però, se fosse possibile, che la dimostrazione non consistesse soltanto in tabelle burocratiche, spesso mal comprensibili. Del resto, in futuro, io auspicherei addirittura che il Governo formulasse un testo unico, con la massima chiarezza, circa gli emolumenti alle Forze di pubblica sicurezza e lo sottoponesse al Parlamento.

PRESIDENTE, relatore. Senatore Murmura insiste nella sua richiesta di nominare una Sottocommissione?

M U R M U R A . Insisto, anche perchè ci troviamo di fronte a richieste intorno alle quali sono state manifestate perplessità di vario tipo.

A me sembra che sia opportuno risolvere il problema nella sua globalità, per modo che la Commissione abbia un testo aggiornato, e possa discutere su un articolato più attuale. Abbiamo aspettato due settimane e non pregiudicheremo nulla aspettando altri quattro giorni.

F A B I A N I . Se variamo una legge e ci accorgiamo che essa prevede delle assurdità, dobbiamo eliminarle.

PRESIDENTE, relatore. Ho detto con la massima sincerità quello che sarebbe avvenuto se avessimo approvato il disegno di legge così com'è.

Aderendo alla proposta del senatore Murmura, diamo allora incarico ad una Sottocommissione di esaminare i numerosi emendamenti presentati e di curare la predisposizione di un nuovo testo coordinato da sottoporre alla Commissione.

La Sottocommissione, che si riunirà domani, venerdì, alle ore 11, sarà composta dal vostro relatore e dai senatori Filetti, Garavelli, Illuminati, Murmura, Palumbo, Preziosi, Rosa e Vignola.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 20.